

REGOLAMENTO IVASS N. 33 DEL 6 DICEMBRE 2016 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA AL PUBBLICO E ALL'IVASS DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO IV-TER (INFORMATIVA E PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE), ARTICOLI 47-QUATER, , 47-OCTIES, 47-NOVIES, 47-DECIES, 190, 191, 216-OCTIES, 216-NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA IN MATERIA DI *PUBLIC DISCLOSURE* E *SUPERVISORY REPORTING*

Relazione

Il presente Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 47-quater, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 190, 191, comma 1, lettera b punto 3, 216-octies e 216-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "Codice"), come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 73, che prevede che l'IVASS detti con regolamento disposizioni integrative in materia di contenuti della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (di seguito SFCR) e della relazione periodica all'IVASS (di seguito RSR).

L'introduzione delle disposizioni in tale ambito trae origine dai nuovi requisiti introdotti dalla direttiva *Solvency II* (di seguito "direttiva"), recepita con il sopra citato Codice, dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 (di seguito "Atti Delegati") che integra la direttiva e dalle Linee Guida EIOPA (o AEAP, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni, istituita con Regolamento UE n. 1094/2010) volte a garantire l'applicazione uniforme e coerente del nuovo regime e dei suoi obiettivi fondamentali in modo armonizzato tra i paesi dell'Unione europea.

Con il testo regolamentare in oggetto vengono recepite, quindi, le linee guida EIOPA che disciplinano diversi aspetti delle informazioni da fornire alle Autorità di vigilanza e al pubblico e che intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- dagli articoli 35, 51, 53, 54, 55, 254, paragrafo 2 e 256 della direttiva (recepiti, rispettivamente, dagli articoli 47-quater, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 190, 191, 216-octies, 216-novies del Codice);
- dagli articoli da 290 a 298, da 305 a 311, 314, 359, 365, 372 e da 375 a 377 nonché dall'Allegato XX degli Atti delegati;
- dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione del 2 dicembre 2015, che stabilisce le norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria;
- dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015, che stabilisce le norme tecniche di attuazione riguardanti i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza.

Nel testo vengono anche recepite alcune linee guida EIOPA in materia di metodi per la determinazione delle quote di mercato per gli esoneri dagli obblighi di *reporting* quantitativo trimestrale.

Nella fase preparatoria l'IVASS aveva già recepito le linee guida preparatorie sulle informazioni da trasmettere alle Autorità nazionali competenti.

Le linee guida EIOPA, sono corredate da indicazioni più di dettaglio (c.d. *explanatory text*) che l'Istituto considera nell'esplicazione concreta dell'attività di vigilanza anche laddove, rilevata la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari¹.

Il Regolamento: i) riprende le indicazioni che, nella fase preparatoria, erano state fornite sull'argomento, ii) conferisce organicità al complesso delle disposizioni inerenti la materia del reporting e iii), nel contempo, allinea la terminologia a quella imposta dal nuovo regime *Solvency II*.

Sulla base di tale impianto normativo, le imprese, nell'ambito dell'esercizio della propria attività, sono chiamate non solo a predisporre adeguati presidi organizzativi, ma anche ad adempiere specifici obblighi di natura informativa, al fine di consentire all'IVASS di effettuare il controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies del Codice e di garantire la trasparenza nei confronti del pubblico.

Per quanto riguarda l'informativa al pubblico, è previsto l'obbligo a carico delle imprese di pubblicare una relazione annuale sulla loro solvibilità e condizione finanziaria (*Solvency and Financial Condition Report* – di seguito, SFCR) - i cui contenuti specifici sono previsti dalla normativa primaria e dalle relative misure di attuazione – nella quale forniscono dettagliate informazioni su aspetti essenziali della propria attività (descrizione dell'attività e dei risultati dell'impresa, sistema di *governance*, profilo di rischio, valutazione - a fini di solvibilità - di attività e passività e gestione del capitale).

Al fine di consentire all'Autorità di vigilanza l'esercizio delle proprie funzioni, è previsto poi l'obbligo in capo alle imprese di fornire periodicamente una relazione all'IVASS (*Regular Supervisory Report* – di seguito, RSR) che, riportando informazioni più ampie di quelle destinate al pubblico, costituisce uno strumento di supporto per la valutazione della loro solvibilità globale.

Completa il quadro normativo europeo l'obbligo di comunicare tempestivamente alle autorità di vigilanza eventi che possano ragionevolmente comportare o abbiano già comportato cambiamenti sostanziali dell'attività e dei risultati, del sistema di *governance*, del profilo di rischio nonché della condizione finanziaria e di solvibilità dell'impresa o del gruppo (c.d. eventi predefiniti – art. 35, paragrafo 2 della direttiva *Solvency II*).

Di seguito si riporta una sintesi delle previsioni del Regolamento che si compone di 42 articoli².

¹ In linea generale, l'approccio dell'Istituto riguardo agli *explanatory text* si ispira ai seguenti principi:

- le eventuali parti dell'*explanatory text* ritenute rilevanti per l'applicazione della disciplina da parte delle imprese, sono recepite nel testo regolamentare;
- gli esempi applicativi ritenuti più significativi, sono ripresi in allegati esemplificativi dei regolamenti;
- la divulgazione delle parti riferibili a criteri e metodi di vigilanza che saranno ritenute di interesse per soggetti vigilati e parti terze sarà effettuata ai sensi dell'articolo 9-bis del Codice.

² Per la concreta applicazione delle disposizioni in materia di *reporting* narrativo si richiama l'attenzione delle imprese sulle indicazioni contenute negli *explanatory text* delle linee guida dell'EIOPA in materia di informazioni da fornire alle autorità di vigilanza e di informativa al pubblico (https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA-BoS-15-109_Final%20report_GL_Reporting_Public_Disclosure_legalsignoff.pdf#search=Guidelines%20on%20reporting%20and%20public%20disclosure), ponendo particolare attenzione a:

§ 2.1 relativo alla GL EIOPA n 1 (Attività) in materia di SFCR;

§ da 2.6 a 2.9 relativo alla GL EIOPA n. 2 (Risultati di altre attività) in materia di *leasing* (*leasing* finanziario e operativo);

§ da 2.31 a 2.33 relativi alla GL EIOPA n. 7 (Contenuto per classi rilevanti di attività) in materia di imposte differite;

§ da 2.35 a 2.46 relativi a GL EIOPA n. 10 (Contenuto per classi rilevanti di passività diverse dalle riserve tecniche);

§ 2.67 e 2.68 relativi a GL EIOPA n. 20 (Altri rischi sostanziali in RSR) in materia di informazioni qualitative e quantitative concernenti operazioni rilevanti all'interno del gruppo;

§ 2.69 relativo a GL EIOPA n. 21 (Valutazione di altre attività), concernente la valutazione della probabilità di redditi imponibili futuri;

Il Capo I - Disposizioni di carattere generale - contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), alle definizioni (art. 2), all'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3), che oltre alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, include anche l'ultima società controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice e le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

Coerentemente con l'approccio adottato con il regolamento IVASS n. 22 del 1°giugno 2016 - attuativo delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice - le presenti disposizioni si applicano all'ultima controllante italiana di un sottogruppo nazionale qualora l'IVASS abbia deciso di esercitare la propria vigilanza su detto gruppo.

Con specifico riguardo alle disposizioni di carattere generale concernenti i gruppi, in questo Capo (art. 4), in analogia con quanto previsto dagli Atti delegati, è precisato che le norme che disciplinano i contenuti delle relazioni in argomento si applicano, ove non espressamente escluso, sia alla reportistica individuale che a quella di gruppo.

Il Capo II – Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria: politica e contenuti – si compone di due Sezioni - dedicate rispettivamente alla politica scritta sulla relazione sulla solvibilità (art. 5) e alla condizione finanziaria e ai contenuti di quest'ultima (artt. 6-16). L'articolo 5 (Politica sull'informativa al pubblico) della Sezione I stabilisce i contenuti minimali della politica scritta per l'informativa al pubblico e, in linea con l'articolo 30 del Codice, prevede la sua approvazione da parte dell'organo amministrativo dell'impresa.

Il SFCR segue la struttura riportata nell'allegato XX agli Atti delegati³.

Con la prima disposizione (art. 6 - Adempimenti previsti per particolari soggetti) della Sezione II è stato introdotto un articolo, non riveniente da linee guida, che chiarisce gli obblighi informativi in capo ad alcuni soggetti tenuti al calcolo di solvibilità di gruppo per particolari tipi di gruppi. Si tratta delle imprese meramente partecipanti (non controllanti) e delle imprese italiane controllate da una *holding* estera.

In entrambi i casi l'obbligo di informativa integrativa è semplificato (limitato alle informazioni pertinenti alla solvibilità di gruppo nell'ambito del *reporting* individuale dell'impresa) e prevede la possibilità di una tempistica più ampia per l'adempimento di tale obbligo, in linea con le tempistiche di gruppo (sei settimane in più rispetto a quella individuale).

In linea con il dettato delle linee guida EIOPA, le sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, per le quali il *framework* europeo non prevede obblighi di pubblicazione della relazione SFCR, trasmettono quest'ultima al supervisore.

Gli articoli da 7 a16 individuano, per ciascuna sezione della relazione, gli elementi informativi destinati al pubblico, in aggiunta a quelli già individuati dagli Atti delegati nel rispetto del principio del carattere sostanziale di cui all'articolo 291 degli Atti delegati.

§ 2.72 relativo a GL EIOPA n. 24 (Distribuzioni agli azionisti);

§ da. 2.77 a 2.79 e § da 2.82 a 2.85 relativi a GL EIOPA n. 30 (Identificazione e punto attivatore ai fini della segnalazione di eventi predefiniti).

³ E' stabilito dall'articolo 290, comma 1 degli Atti delegati. L'articolo 304, comma 1, lettera b) estende poi la stessa struttura anche al RSR.

In particolare: l'articolo 7 introduce disposizioni che completano il *set* informativo sull'attività svolta e i relativi risultati; l'articolo 8 integra le informazioni a disposizione del mercato sul sistema di *governance*; l'articolo 9 introduce la richiesta nel SFCR di ulteriori informazioni concernenti il profilo di rischio dell'impresa e del gruppo; gli articoli 10-13 arricchiscono il *set* informativo sulla valutazione di attività e passività a fini di solvibilità; gli articoli 14-16 prevedono maggiori elementi informativi in merito alla gestione del capitale.

Il Capo III - Informativa periodica all'IVASS: politica, contenuti, limitazioni ed esoneri- si articola in quattro sezioni, dedicate: alla Politica scritta sulle informazioni da fornire all'IVASS (art. 17); ai Contenuti della relazione periodica all'IVASS (artt. 18-26); alle Informazioni integrative (art. 27); alle Limitazioni ed esoneri (artt. 28-31).

Nella Sezione I, l'art. 17 (Politica sulle informazioni da fornire all'IVASS) stabilisce i contenuti minimali della politica sulle informazioni da fornire all'IVASS e, in linea con l'articolo 30 del Codice, prevede anche in tale caso la sua approvazione da parte dell'organo amministrativo dell'impresa.

La Sezione II consta di 9 articoli (18-26).

Con la prima disposizione della Sezione II (art. 18 - Adempimenti previsti per particolari soggetti) è stato introdotto un articolo, non riveniente da linee guida, che, ricorrendo ad un maggior livello di dettaglio, chiarisce gli adempimenti posti in capo ad alcuni soggetti tenuti al calcolo di solvibilità di gruppo per particolari tipi di gruppi, analogamente a quanto indicato nell'articolo 6 in tema di SFCR.

Gli altri articoli individuano gli elementi informativi da fornire all'IVASS⁴, per alcune sezioni della relazione, in aggiunta a quelli previsti negli Atti delegati, nel rispetto del principio del carattere sostanziale di cui all'articolo 305 degli Atti delegati.

In particolare, l'articolo 19 introduce disposizioni che completano il *set* informativo sull'attività e i relativi risultati; l'articolo 20, al fine di razionalizzare la normativa secondaria in materia di *reporting* sui profili di *governance*, ha fatto proprie anche alcune disposizioni rivenienti dal vigente Regolamento n. 20/2008⁵; gli articoli 21 e 22 introducono la richiesta di ulteriori informazioni concernenti il profilo di rischio dell'impresa e del gruppo: in particolare gli artt. 21 e 22 sono stati integrati in modo da includere tra le informazioni relative alle operazioni infragruppo anche la descrizione di limiti ed operatività di quelle con soggetti controllanti e relative controllate non rientranti nel perimetro del gruppo ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo di cui all'articolo 216-ter del Codice e relative disposizioni di attuazione; gli articoli 23, 24 e 25 arricchiscono il *set* informativo sulla valutazione di attività e passività a fini di solvibilità; infine l'articolo 26 mira a consentire all'IVASS di disporre di maggiori elementi informativi in merito alla gestione del capitale.

La Sezione III consta di un solo articolo (art. 27 - Integrazioni) con il quale si è inteso disciplinare la previsione di eventuali futuri flussi informativi all'IVASS a integrazione di quelli previsti dal *framework* di *Solvency II* e dal regolamento, ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite all'Istituto, che si riserva di comunicarne, con tempistiche appropriate, contenuti, frequenza e modalità di trasmissione.

La Sezione IV si compone di quattro articoli (28-31) dedicati alle eccezioni che possono interessare le imprese e/o i gruppi con riguardo alla frequenza della reportistica quantitativa

⁴ Si veda la precedente nota 3.

⁵ Informativa in materia di autovalutazione dell'organo amministrativo e di situazioni di possibili conflitti di interesse degli amministratori, di modifiche apportate all'organigramma aziendale e al sistema delle deleghe.

trimestrale⁶ ed alle limitazioni/esoneri dalla reportistica quantitativa analitica⁷ trasmesse all'IVASS.

In particolare gli articoli 28 (Limitazioni all'obbligo di informativa con frequenza superiore all'anno) e 29 (Limitazioni o esoneri dall'obbligo di informativa periodica su base analitica) disciplinano le modalità con le quali le imprese non appartenenti a gruppi, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 47-quater, commi 3 o 7 del Codice, comunicano all'IVASS l'intenzione di beneficiare delle limitazioni e/o esoneri sopra citati e prevede l'eventuale comunicazione di elementi ostativi al riguardo da parte dell'Istituto. L'articolo 30 (Limitazioni o esoneri per imprese appartenenti a gruppi) disciplina, con modalità analoghe, la concessione di limitazioni o esoneri alle imprese appartenenti a gruppi, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 47-quater, commi 4 e 8, del Codice⁸. Lo stesso articolo disciplina, altresì, l'estensione degli esoneri o limitazioni dall'obbligo di informativa di gruppo, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 216-octies del Codice.

Gli articoli da 28 a 30 chiariscono che le limitazioni e gli esoneri individuati con le modalità ivi indicate si intendono operativi e validi anche per il futuro fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa, ferma restando una verifica annuale da parte di quest'ultima della permanenza dei relativi presupposti nonché la possibilità di diverse determinazioni dell'IVASS.

L'articolo 31 (Notifica della frequenza della relazione periodica all'IVASS) recepisce una Linea guida EIOPA volta a disciplinare aspetti connessi al *Supervisory Review Process*⁹, prevedendo che l'eventuale decisione con cui l'IVASS consente ad un'impresa/gruppo che la trasmissione del RSR (individuale o di gruppo) avvenga con una frequenza diversa da quella annuale (biennale o triennale) sia notificata tempestivamente e comunque non oltre tre mesi prima della chiusura dell'esercizio.

Il Capo IV - Informativa in caso di eventi predefiniti - si compone di un unico articolo (art. 32) con il quale si chiede di informare l'IVASS ogni qualvolta si verificano eventi che abbiano comportato o possano comportare cambiamenti sostanziali dell'attività o dei risultati, del sistema di *governance*, del profilo di rischio nonché della solvibilità e della condizione finanziaria dell'impresa o del gruppo. Con riferimento alla concreta individuazione degli eventi predefiniti si rimanda al testo esplicativo, paragrafi 2.77-2.79, della linea guida n. 30 nel quale è riportato un ricco elenco esemplificativo di situazioni suscettibili di essere considerate come eventi predefiniti, alcuni introdotti dal regime *Solvency II*, altri già contemplati nella normativa nazionale.

Il Capo V - Procedure e processi per l'informativa al pubblico (cd. *public disclosure*) e per l'informativa di vigilanza - consta di sette articoli (33-39).

Gli articoli 33 e 35 introducono nel Regolamento la previsione di procedure per l'esercizio dei poteri dell'Istituto di cui all'articolo 47-octies, commi 1 (esonero dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione) e 3 (autorizzazione, in presenza di condizioni specificamente individuate, ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari).

⁶ Limitazione dell'obbligo di invio della reportistica trimestrale di cui agli articoli 47-quater, comma 3 e 216-Octies comma 2 del Codice.

⁷ Limitazione o esonero dall'obbligo di invio della reportistica *item by item* di cui agli articolo 47-quater, comma 7 e 216-octies comma 2 del Codice).

⁸ Le limitazioni/esoneri non possono essere concessi all'impresa che appartiene a un gruppo come definito dall'articolo 210 del Codice, a meno che l'impresa non riesca a dimostrare all'IVASS che una frequenza superiore all'anno è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo o che un'informativa di tipo analitico è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e tenuto conto dell'obiettivo della stabilità finanziaria.

⁹ Linea guida 23 tratta dagli "Orientamenti sulla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza".

L'articolo 34 vieta all'impresa di stipulare accordi che la vincolano alla segretezza o alla riservatezza delle informazioni che devono essere rese pubbliche nell'ambito del SFCR.

Nel Capo V è contenuta una disposizione (art. 36), non derivante dal recepimento di una specifica linea guida che: a) indica i tempi entro cui l'ultima società controllante italiana comunica l'intenzione di trasmettere all'IVASS un unico SFCR¹⁰- riportante sia le informazioni di gruppo sia quelle relative a ciascuna delle imprese controllate - e l'IVASS esprime eventuale parere contrario, b) chiarisce che l'esercizio della facoltà, una volta comunicato, si intende operativo e valido anche per il futuro fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa (necessaria comunque in caso di variazione delle società incluse nella relazione unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria), ferma restando una verifica annuale da parte di quest'ultima della permanenza dei relativi presupposti nonché la possibilità di diverse determinazioni dell'IVASS.

Sono altresì disciplinati il formato e i controlli per i modelli da utilizzare per l'informativa quantitativa (art. 37) e le condizioni e le modalità con le quali le imprese possono richiamare nel RSR altri documenti già trasmessi all'IVASS (art. 38).

All'articolo 39 si prevede che le informazioni all'IVASS, prima della loro trasmissione, siano approvate dall'organo amministrativo che, nel solo caso di reportistica quantitativa trimestrale, può delegare questo potere ad un membro dell'Alta Direzione, che riferisce tempestivamente all'organo amministrativo in merito ai dati quantitativi significativi contenuti nei modelli.

Il Capo VI – Disposizioni transitorie e finali (artt. 40-42) reca una specifica disposizione transitoria con riferimento alla tempistica (28 febbraio 2017) per l'eventuale intenzione da parte dell'ultima società controllante italiana di presentare un SFCR unico per il gruppo già con riferimento all'esercizio 2016 (art. 40) e altre due in materia di pubblicazione ed entrata in vigore del regolamento (artt. 41 e 42). In particolare, l'articolo 42, comma 2, chiarisce che le procedure concernenti le comunicazioni di limitazioni o esoneri in materia di reportistica stabilite dagli articoli 28, 29 e 30 del presente Regolamento sono applicabili per la prima volta con riferimento alla informativa relativa al primo trimestre dell'esercizio 2017; limitazioni o esoneri concernenti le informative relative all'esercizio 2016 restano inquadrati dalle previsioni specifiche contenute nella normativa primaria, sopra richiamate, e dalle norme generali che guidano l'azione amministrativa dell'Istituto.

---°°°---

Valutazione d'impatto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, la regolamentazione in discussione deriva dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni comunitarie ed agli orientamenti emersi in tale sede.

Trattandosi di atto regolatorio di attuazione di normativa dell'Unione Europea caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità e già oggetto di studio di impatto condotto in sede europea, l'analisi di impatto della regolamentazione nazionale è stata omessa ai sensi dell'articolo 2, comma 3 lett. a) del citato Regolamento IVASS n. 3/2013.

¹⁰ Tale previsione discende, nell'ottica della semplificazione, dalla facoltà di cui all'articolo 216-novies comma 2 del Codice.